

Spett.Le Aipo Parma
Alla c/a Dirigente ufficio Bilancio
Dott.ssa Stefania Alfreda Riccò

Classifica: 7/20/10/01_LG_PC-E-794/A-16-11

Oggetto: *Relazione per il riconoscimento del debito relativo all'impegno di spesa per la perizia per pagamento indennità per oneri tecnici commissione terna peritale ex art 21 del Dpr 327/2001 -Dott. Alfredo Cavalli e Dott. Nardoni.*

Si trasmette la seguente relazione in riferimento a quanto in oggetto:

PREMESSO:

che nell'ambito dell'esecuzione del lavoro PC-E-794 la ditta espropriata Molinari-Pighi con nota del 06.10.2006, nel rappresentare la non accettazione dell'indennità offerta da AiPo, esprimeva la volontà di adire al disposto dell'art. 21 del DPR 327/2001 e designava, pertanto, quale tecnico di fiducia, il Dott. Alfredo Cavalli, agronomo in Piacenza con domicilio legale in via Chiostrì del Duomo, 17;

che con note nn. 3595-3596-3597 del 19.02.2018, la Terna dei Tecnici, adita dalla controparte ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001, composta dal tecnico di parte dott. Cavalli Alfredo, dal tecnico AIPO, dott. Narboni Fabrizio e dal dott. Zaffignani Fabio, trasmetteva la Relazione/perizia di stima delle indennità di esproprio;

CONSIDERATO:

che la scrivente Agenzia. ritenendo le conclusioni economico-peritali non congrue rispetto al più probabile valore di mercato dei cespiti espropriati -tanto nel merito che nel metodo del procedimento sintetico-estimativo adottato- adiva ricorso presso la competente Corte di Appello di Bologna, con ricorso promosso dall'Avvocatura dello Stato ex art. 702 bis CPC in atti, al fine di dichiarare nullo ogni *petitum* integrativo delle somme già depositate, ovvero in subordine, determinare le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea con riduzione delle determinazioni effettuate dalla terna di Tecnici;

che l'adita Corte di Appello di Bologna con Ordinanza del 12.2.2019 provvedeva a nominare una CTU (Dott. Montanari Mauro) il quale, lette le relazioni dei CTP (per AiPo ing. Valente), formulava una propria relazione peritale.

Che la Corte di Appello di Bologna con ordinanza del 4.01.2022 (causa n. 1256/2018), in parziale accoglimento delle conclusioni della CTU, ha riconosciuto alla Parte espropriata la somma di € 101.563,58 quale indennità definitiva spettante, al lordo delle somme già percepite ed al netto degli interessi maturati sulla parte differenziale non ancora depositata, e disponendo il deposito delle somme così risultanti presso la Cassa Depositi e Prestiti;

DATO ATTO:

che AiPo provvedeva a dare esecuzione alla citata decisione, che definitivamente determinava l'indennità spettante agli espropriati, con DD 154 del 22-2-2022;

con specifici Decreti ingiuntivi notificati ad AiPo (del 3-7-2023 (P. 16915) per Narboni) e del 23-3-2023 (P. 7489 per Cavalli), il dott. Cavalli ed il Dott. Narboni, ingiungevano innanzi al tribunale di Piacenza il pagamento delle proprie parcelle professionali per l'attività svolta quali competenti della terna peritale (ai sensi dell' art. 21 comma 6 del DPR 327/2001) richiamando in atti il decreto fondato sulla notula proforma emessa il 7-12-2018 di € 11.092,46 per sorte capitale (per Narboni) e il 15/10/2018 di € 13.475,79 per sorte capitale (per Cavalli), con richiesta di interessi e spese di procedura;

che AiPo si costituiva in opposizione ai citati decreti per il tramite dell'avvocatura di Bologna eccependo che nel merito il credito era in parte inesistente -riconoscendone l'an-. Vi era infatti una discordanza fra le somme richieste e quelle effettivamente dovute. Come esposto dall'analisi tecnico comparativa della parcella redatta da AiPo -ufficio di Piacenza- in data 5.4.23, depositato quale allegato all'opposizione a titolo di supporto difensivo, emergono, dallo schema di ricalcolo della parcella sulla base della decisione della Corte d'appello, le voci che devono essere riconosciute al dott. Narboni ed al dott. Cavalli che corrispondono quindi all' importo di cui AiPo si riconosce debitrice: cioè € 7.727,81 a titolo di capitale;

che nell'ambito delle procedure esecutive instaurate innanzi al tribunale di Piacenza, il giudice rilevava che trattandosi di pagamento di somme dovute a titolo di compensi professionali (sottoinsieme del contratto d'opera), il giudizio va sospeso perché le parti istanti devono attivare la fase della procedura di mediazione, rientrando l'oggetto del contendere tra le materia per cui è prevista la mediazione obbligatoria;

che la procedura venne avviata da parte ricorrente innanzi all'organismo di mediazione (*aequitas* di Piacenza);

che la sede della mediazione obbligatoria per la posizione del Dott. Narboni e quella cautelare per il Dott. Cavalli sono quelle opportune nonché necessarie per formalizzare un'offerta reale delle somme che AiPo ha già riconosciuto in fase di opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo, -

evidenziando che la mancata partecipazione alla mediazione ovvero la sua conclusione potrebbero incidere sull'esito economico del giudizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di indirizzo n° 30 del 5 ottobre 2023 (quinta variazione di bilancio) in cui veniva accantonata la somma di 22.405,34 sul capitolo 106405 Oneri da contenziosi al fine di riconoscere come certe le somme conseguenti ai ricorsi per decreti ingiuntivi presentati dal Dott. Alfredo Cavalli e Fabrizio Narboni per i quali AiPo si è costituita in opposizione;

PRECISATO che le somme di euro 7.727,81 da riconoscere ai dott. Narboni e al Dott. Cavalli, sono comprensive di oneri previdenziali e fiscali;

TUTTO ciò premesso,

AiPo riconosce a titolo di offerta reale che sarà formalizzata in sede di mediazione obbligatoria al Dott. Narboni Fabrizio ed al Dott. Alfredo Cavalli, la somma di € 7.727,81 ciascuno a titolo di capitale per l'attività svolta quali componenti della terna peritale ex art. 21 DPR 327/2001, ad oggi mai impegnata e quindi da considerarsi debito fuori bilanci; somma corrispondente ad oggi all'importo che AiPo ha riconosciuto in sede di opposizione a titolo di capitale;

Il Dirigente della DTI Emilia Occidentale e Rup

Ing. Gianluca Zanichelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*